



RACCOMANDATA

SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. *del* *omissis*

Classificazione XIII 2 1

All.ti n. |

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa svolta attraverso il sito internet famiglia-protetta.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) *omissis*
soggetto iscritto nel Registro Unico degli Intermediari *omissis*, in proprio e nella veste di rappresentante legale *omissis*, società iscritta nel RUI *omissis*, ha segnalato all'IVASS di essere stato contattato per ottenere informazioni riguardo a preventivi emessi per il tramite del sito famiglia-protetta.it, di cui non era proprietario. L'intermediario ha reso noto di aver verificato come nell'*home page* del sito fossero presenti i dati identificativi della società (partita IVA, sede legale e numero di iscrizione al RUI) *omissis*;
;
- b) il sito famiglia-protetta.it fa riferimento all'offerta di polizze assicurative, riporta effettivamente i dati identificativi della società di intermediazione *omissis* sopra indicati e l'indirizzo di contatto *omissis*;
- c) il sito è risultato incluso nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS, nella duplice versione www.famiglia-protetta.it e famiglia-protetta.it; in particolare il sito famiglia-protetta.it è risultato presente nella pagina del RUI dedicata al collaboratore *omissis* (n. iscrizione *omissis*) per effetto della richiesta dell'intermediario *omissis* del *omissis*, *omissis*, e nella pagina di *omissis*, (n. iscrizione *omissis*), come www.famiglia-protetta.it per effetto della richiesta di inclusione in data *omissis*;
- d) in data *omissis*, l'IVASS ha, quindi, chiesto a *omissis*, informazioni sul sito oggetto di indagine concedendo tre (3) giorni per il riscontro;
- e) in data *omissis*, l'intermediario ha fatto presente di essere estraneo al dominio internet www.famiglia-protetta.it e comunicato di

averlo rimosso dalla propria pagina del Portale Nuovo RUI, *omissis*,
a seguito della segnalazione ricevuta dall'Istituto;

- f) in data *omissis*, l'IVASS ha richiesto all'intermediario *omissis* e al collaboratore *omissis*, di riconoscere/disconoscere il sito famiglia-protetta.it e di fornire risposta entro 3 (tre) giorni;
- g) *omissis* il collaboratore *omissis* ha comunicato all'IVASS di essere stato titolare del sito dal *omissis* al *omissis*, data nella quale non lo aveva rinnovato; l'intermediario *omissis*, nella stessa giornata, *omissis*, ha comunicato il proprio disconoscimento richiamando la comunicazione del collaboratore *omissis* e ha rimosso il sito dalla pagina dedicata al collaboratore del Portale RUI;
- h) con nota *omissis*, l'IVASS ha chiesto informazioni sul sito e sul suo utilizzo all'e-mail *omissis* presente nell'*home page* del sito e concesso 3 (tre) giorni per la risposta. A tale richiesta, nel termine concesso, non ha fatto seguito alcun riscontro;
- i) dalla consultazione del portale *whois.domaintools.com* è emerso che il sito famiglia-protetta.it è stato registrato il 5/06/2024 e aggiornato l'1/04/2025; è stata inoltre identificata in Tucows.com la società che ha fornito il dominio *internet (Registrar)*, e *omissis*, il soggetto intestatario del sito (*Registrant*), Admin contact e Technical contact del sito;
- j) con nota *omissis*, l'IVASS ha chiesto al *Registrar* indicazioni sul sito famiglia-protetta.it e sul suo titolare, assegnando il termine di 3 (tre) giorni per la risposta;
- k) il *Registrar* in data *omissis* ha trasmesso tre distinte risposte automatiche (*omissis*) che non hanno permesso di reperire le informazioni richieste;

- l) con nota *omissis* , dopo aver verificato che il *Registrant* non era iscritto al RUI e che nel portale Registro.it era associata al *Registrant* anche l'e-mail *omissis* , l'IVASS ha trasmesso raccomandata A/R a quest'ultimo presso l'indirizzo *omissis* , dichiarato all'atto della registrazione del sito, e al suddetto indirizzo di posta elettronica ordinaria, richiesta di informazioni sul sito oggetto di indagine, assegnando 3 (tre) giorni per la risposta;
- m) sia alla nota inviata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria, che è risultata ricevuta dal server del destinatario, che alla raccomandata al *Registrant*, che è risultata recapitata con successo *omissis* , non ha fatto seguito alcun riscontro nel termine concesso;
- n) il sito *internet*, che attualmente è esclusivamente accessibile nella versione famiglia-protetta.it (senza il www), non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI e, alla data odierna, è ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito *internet* famiglia-protetta.it non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito *internet* famiglia-protetta.it.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
RICCARDO CESARI

]